 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)	SECCI_FIDO AT_CONS	Rel. 04
	APERTURA DI CREDITO SUL CONTO CORRENTE POINT "SIMPLY" RETE AGENTI PER CONSUMATORI	Aggiornato al:	1° agosto 2022
		Fine esercizio:	

Offerta dedicata a clienti consumatori esclusivamente mediante la Rete Agenti Banca del Fucino.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: Banca del Fucino S.p.A.
 Sede legale: Via Tomacelli 107 - 00186 Roma
 Telefono: 06.689761 Fax: 06.68300129
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: 03124
 Iscritta all'albo delle Banche: n. 5640
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: n. 1458105
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: 04256050875
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo

IDENTITA' E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:
 Cognome:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:
 Qualifica:
 Sede:
 Telefono:
 E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, il modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, con tutti gli strumenti a sua disposizione, in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

La concessione di una apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulla base delle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale Allarme ecc.).

A seguito delle risultanze istruttorie (o già in fase di richiesta) potrebbero essere concordate tra le parti garanzie, quali ad esempio fideiussione, pegno titoli, ipoteca.

La concessione è, comunque, subordinata alla richiesta da parte del cliente.

L'età massima per la concessione della facilitazione è di 75 anni alla scadenza.

Per saperne di più è possibile consultare sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza":

- la Guida pratica della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici" che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto;
- la Guida pratica della Banca d'Italia "La Centrale Rischi in parole semplici", che aiuta a comprenderne il funzionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO


TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	Apertura di credito a consumatori a tempo determinato
------------------------------	--

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)	SECCI_FIDO AT_CONS	Rel. 04
	APERTURA DI CREDITO SUL CONTO CORRENTE POINT "SIMPLY" RETE AGENTI PER CONSUMATORI	Aggiornato al:	1° agosto 2022
		Fine esercizio:	

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Importo minimo: € 1500,00 ➤ Importo massimo: € 4000,00 															
CONDIZIONI DI PRELIEVO <i>Modalità e tempi con il quale il consumatore può utilizzare il credito</i>	I prelevamenti, dalla data di messa a disposizione delle somme, possono essere effettuati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ in contanti; ➤ altri documenti idonei forniti dalla Banca. 															
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	6 mesi															
RATE, ED EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE	Il Cliente pagherà: <u>In caso di utilizzo:</u> · dall'erogazione del finanziamento fino alla scadenza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ i costi applicati all'affidamento con addebito trimestrale sul conto corrente. dall'utilizzo del finanziamento fino alla scadenza <ul style="list-style-type: none"> ➤ gli interessi e le spese di gestione del conto. <u>In caso di mancato utilizzo:</u> dall'erogazione del finanziamento fino alla scadenza <ul style="list-style-type: none"> ➤ i costi applicati all'affidamento con addebito trimestrale sul conto corrente; ➤ le spese di gestione del conto. 															
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Accordato</th> <th>Importo Totale dovuto dal consumatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>€ 4.000,00</td> <td>€ 4.138,07</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>€ 3.000,00</td> <td>€ 3.103,57</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>€ 2.000,00</td> <td>€ 2.069,04</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>€ 1.500,00</td> <td>€ 1.551,77</td> </tr> </tbody> </table>		Accordato	Importo Totale dovuto dal consumatore	A	€ 4.000,00	€ 4.138,07	B	€ 3.000,00	€ 3.103,57	C	€ 2.000,00	€ 2.069,04	D	€ 1.500,00	€ 1.551,77
	Accordato	Importo Totale dovuto dal consumatore														
A	€ 4.000,00	€ 4.138,07														
B	€ 3.000,00	€ 3.103,57														
C	€ 2.000,00	€ 2.069,04														
D	€ 1.500,00	€ 1.551,77														
GARANZIE RICHIESTE <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Tipologie di garanzia: Non prevista															

COSTI DEL CREDITO


TASSO DI INTERESSE	Tipologia Tasso: Fisso																														
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Accordato</th> <th>Interesse</th> <th>CO</th> <th>TAEG</th> <th>Importo Totale dovuto dal consumatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>4.000,00</td> <td>5%</td> <td>2%</td> <td>7,15%</td> <td>€ 4.138,07</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3.000,00</td> <td>5%</td> <td>2%</td> <td>7,15%</td> <td>€ 3.103,57</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.000,00</td> <td>5%</td> <td>2%</td> <td>7,15%</td> <td>€ 2.069,04</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1.500,00</td> <td>5%</td> <td>2%</td> <td>7,15%</td> <td>€ 1.551,77</td> </tr> </tbody> </table>		Accordato	Interesse	CO	TAEG	Importo Totale dovuto dal consumatore	A	4.000,00	5%	2%	7,15%	€ 4.138,07	B	3.000,00	5%	2%	7,15%	€ 3.103,57	C	2.000,00	5%	2%	7,15%	€ 2.069,04	D	1.500,00	5%	2%	7,15%	€ 1.551,77
	Accordato	Interesse	CO	TAEG	Importo Totale dovuto dal consumatore																										
A	4.000,00	5%	2%	7,15%	€ 4.138,07																										
B	3.000,00	5%	2%	7,15%	€ 3.103,57																										
C	2.000,00	5%	2%	7,15%	€ 2.069,04																										
D	1.500,00	5%	2%	7,15%	€ 1.551,77																										

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)	SECCI_FIDO AT_CONS	Rel. 04
	APERTURA DI CREDITO SUL CONTO CORRENTE POINT "SIMPLY" RETE AGENTI PER CONSUMATORI	Aggiornato al:	1° agosto 2022
		Fine esercizio:	

<p>PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO ➤ UN ALTRO CONTRATTO O SERVIZIO ACCESSORIO <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non è prevista la sottoscrizione di un'assicurazione che garantisca il credito ➤ È prevista la sottoscrizione di un Contratto di Conto Corrente (qualora il rapporto non sia già acceso presso la Banca del Fucino)
---	--

Costi connessi

EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spese invio comunicazione ai sensi del D.lgs.385/1993: €. 0,00; ➤ Commissione onnicomprensiva: 0,50% sull'importo affidato ➤ Periodicità di addebito della commissione onnicomprensiva: trimestrale. <p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, ed addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento</p>
CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI	<p>Ad eccezione delle condizioni relative ai tassi di interesse, la Banca potrà modificare unilateralmente le clausole del "Contratto di Apertura di Credito ai Consumatori a tempo determinato", qualora ricorra un giustificato motivo, con comunicazione scritta e preavviso di almeno due mesi, recante evidenziata la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". In tal caso il Cliente potrà recedere senza spese entro il termine di preavviso per l'applicazione della modifica, liquidandosi il rapporto alle precedenti condizioni: le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.</p>

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)	SECCI_FIDO AT_CONS	Rel. 04
	APERTURA DI CREDITO SUL CONTO CORRENTE POINT "SIMPLY" RETE AGENTI PER CONSUMATORI	Aggiornato al:	1° agosto 2022
		Fine esercizio:	

<p>COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni (e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro)</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati interessi di mora al:</p> <p><u>TASSO DEBITORE ANNUALE EXTRAFIDO SULLE SOMME UTILIZZATE</u></p> <p style="text-align: center;">11,00%</p> <p>In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore la:</p> <p><u>COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE</u></p> <p>La Commissione d'Istruttoria Veloce si applica in caso di sconfinamento e a ogni incremento dello sconfinamento.</p> <p>La Commissione d'Istruttoria Veloce è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.</p> <p style="text-align: center;">€ 0,00</p> <p>Franchigia, una sola volta a trimestre per sconfinamenti fino a € 500,00 di durata non superiore a sette giorni consecutivi.</p> <p><u>INTERESSI DI MORA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI</u></p> <p style="text-align: center;">11,00%</p> <p>Gli interessi di mora sono calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità (1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati). Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.</p>
--	---

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>DIRITTO DI RECESSO</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p> <p><i>Il Cliente può recedere entro quattordici giorni dalla stipula del presente contratto. Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.</i></p>
<p>RIMBORSO ANTICIPATO</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p>	<p>SI</p> <p><i>Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.</i></p> <p><i>In caso di rimborso anticipato che riguarda un contratto di apertura di credito, non è dovuto alcuno indennizzo alla Banca.</i></p>

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)	SECCI_FIDO AT_CONS	Rel. 04
	APERTURA DI CREDITO SUL CONTO CORRENTE POINT "SIMPLY" RETE AGENTI PER CONSUMATORI	Aggiornato al:	1° agosto 2022
		Fine esercizio:	

CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	SI <i>La Banca al fine della verifica del merito creditizio provvede a consultare banche dati (CRIF e Centrale dei Rischi), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.</i>
DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO <i>Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta non intende concludere il contratto.</i>	SI

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.


L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)	SECCI_FIDO AT_CONS	Rel. 04
	APERTURA DI CREDITO SUL CONTO CORRENTE POINT "SIMPLY" RETE AGENTI PER CONSUMATORI	Aggiornato al:	1° agosto 2022
		Fine esercizio:	

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente può recedere entro quattordici giorni dalla stipula del presente contratto. Il Cliente che recede:

- ne dà comunicazione alla Banca inviandole, prima della scadenza del termine di cui sopra, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi all' Ufficio Amministrativo di riferimento oppure rivolgendosi direttamente presso l'Ufficio Amministrativo di riferimento;
- se il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte l'importo dell'affidamento concesso, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista. dalla lettera a), restituisce il capitale e paga, in sede di liquidazione degli interessi, gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal presente contratto.

Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di recesso o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per estinguere l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione dedicata alla gestione dei reclami ("Funzione Reclami") della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.